

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE

CLASSI NON TERMINALI

APPROVATO NEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 18.05.2023

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

I criteri sono stati redatti in modo da rendere il più possibile omogenea la valutazione nelle diverse classi pur lasciando ai consigli di classe la facoltà, con opportuna motivazione, ove sussistano particolari situazioni, di procedere diversamente.

Ciò premesso, si conviene di considerare non grave l'insufficienza pari al voto di 5, grave quella pari al voto di 4 e molto grave quella pari o inferiore al 3.

NON AMMISSIONE

Se dopo le valutazioni del consiglio di classe permangono le situazioni di seguito descritte, si propone quanto segue,

- 1. Nella ipotesi di più insufficienze, l'alunno non sarà promosso:**
 - a. Se avrà riportato 2 insufficienze molto gravi e 1 non grave**
 - b. se avrà riportato 1 insufficienza molto grave e 2 gravi;**
 - c. se, in presenza di 4 insufficienze, avrà riportato 3 insufficienze gravi e 1 non grave.**
 - d. In tutti i casi più gravi delle situazioni sopra riportate.**

A titolo meramente esemplificativo si indicano nella seguente tabella i limiti di voto per pervenire alla NON AMMISSIONE

3	3	5		NON AMMESSO
3	4	4		NON AMMESSO
4	4	4	5	NON AMMESSO
In ogni caso NON SARA' AMMESSO lo studente a cui mancano complessivamente 7 o più punti per la sufficienza in tutte le materie.				

AMMISSIONE

1. In presenza di tutte sufficienze compreso il comportamento.
2. Nell'ipotesi di 1 o 2 insufficienze non gravi si darà luogo alla promozione dell'alunno con la sola segnalazione alla famiglia.

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

In tutti i casi ricompresi tra la NON AMMISSIONE e l' AMMISSIONE si darà luogo alla SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.

E' opportuno evidenziare che la sospensione del giudizio implica la reale possibilità per l'alunno di recuperare le abilità/competenze non acquisite o acquisite solo parzialmente.

Si stabiliscono inoltre i seguenti criteri di valutazione per lo scrutinio all'esito della sospensione del giudizio:

- 1) Si darà luogo alla promozione se permangano solo insufficienze "non gravi" unitamente ad miglioramento dell'alunno in relazione al livello dipartenza.
- 2) Analogamente si darà luogo alla promozione se permane una sola insufficienza "grave" unitamente a insufficienze non gravi ed a un positivo percorso di recupero dell'alunno.
- 3) Nell'ipotesi di una sola insufficienza "molto grave" (in presenza o meno di insufficienze "non grave") si dovrà verificare se l'alunno abbia avuto debiti non sanati negli anni precedenti per la medesima disciplina e, nell'ipotesi positiva, il consiglio dovrà valutare se, per la natura della disciplina, l'alunno potrà essere o meno in grado di sostenere comunque l'anno successivo pervenendo quindi al giudizio di promozione o di non promozione;
- 4) Nella ipotesi di permanenza di almeno due insufficienze "molto grave" o "grave", (in presenza o meno di altre insufficienze non gravi) si darà luogo al giudizio di non promozione;